

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2961 del 18/06/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr. DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3027 del 18/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.2412/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" – **Correggio.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di AUA presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" avente sede legale in comune di **Campegine – Via Brodolini n.24** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Correggio – Via Macero n.10** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione uve, vinificazione, stoccaggio vini**, acquisita agli atti di Arpae con PG/3480 del 10/01/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il Nulla osta prot.n. 2413 del 28/01/2019 rilasciato dal Comune di Correggio, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, acquisto PG 14790/2019, relativo allo scarico in pubblica fognatura rilasciato sulla base del parere di IRETI Spa n. RT001212-2019-P del 25/01/2019, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**CANTINE RIUNITE & CIV Soc.Coop.Agr.**" ubicato nel comune di **Correggio – Via Macero n.10** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot./52098/441/2014 dell'8/10/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, inclusivo delle acque reflue domestiche e delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico in oggetto risulta costituito dall'unione di:

- acque reflue industriali - formate dalle acque reflue di lavorazione delle uve e mosti, dalle acque reflue provenienti dalle attività di lavaggio di locali/attrezzature dello stabilimento e dalle acque di processo;
- acque reflue domestiche - provenienti dai servizi igienici dell'appartamento del custode e dai servizi igienici di uffici e spogliatoi dello stabilimento;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali - ove si svolgono le attività aziendali relative al periodo della vendemmia e stoccaggi e movimentazioni di materiali inerenti alle lavorazioni svolte.

Le acque reflue da attività di lavaggio rappresentano la parte più cospicua dei reflui prodotti dall'azienda. Il consumo di acqua per le attività di lavaggio è stimato tra 6.000 e 8.000 m³ all'anno.

Il depuratore aziendale di pretrattamento delle acque reflue per lo scarico in pubblica fognatura consiste in:

- sollevamento e grigliatura al rotostaccio,
- presedimentazione a gravità in vasche interrate,
- separazione dei solidi fino a 2 mm di pezzatura,
- equalizzazione/omogeneizzazione in vasca di accumulo,
- controllo del valore pH,
- ossidazione biologica,
- chiarificazione del refluo.

La linea fanghi prevede una filtrazione a membrana, con spurgo automatico dei fanghi di supero, ispessimento dei fanghi e successivo trasferimento con autobotte alla sede aziendale di Campegine, con impianto autorizzato al trattamento dei rifiuti.

Le acque reflue domestiche sono convogliate in due vasche Imhoff prima del recapito in pubblica fognatura. Il fango sedimentato viene asportato almeno una volta all'anno da ditta specializzata.

Successivamente alla depurazione i reflui vengono convogliati, tramite condotta a pressione, in pubblica fognatura posta tra la SP47 e Viale della Repubblica a Correggio.

L'approvvigionamento idrico prevede il prelievo di acqua da n.1 pozzo e dall'acquedotto.

È inoltre presente un punto di scarico di recapito delle acque meteoriche non soggette ad attività "sporcanti" al fosso tombato che corre in prossimità della strada provinciale Correggio-Fosdondo.

Rispetto a quanto già autorizzato con AUA n.prot. 52098 del 08/10/2015 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia, la ditta ha predisposto una platea per il contenimento dei raspi provenienti dalla lavorazione dell'uva come segnalato con nota PGRE/14827 del 09/11/2018.

La platea è costituita da un fondo di calcestruzzo impermeabile di circa 365 m². In fondo alla platea è presente un sistema di raccolta del percolato con rete fognaria collegata al depuratore aziendale. La formazione di percolato (circa l'1-2% delle acque reflue aziendali prodotte) è relativo solo al periodo di pigiatura dell'uva di durata di circa 3 settimane. Per il restante periodo dell'anno, quando la platea non

risulta utilizzata, attraverso un sistema by-pass, le acque ricadenti sulla platea confluiscono nella rete delle acque bianche. I raspi raccolti vengono conferiti a terzi per successivo riutilizzo come sottoprodotto.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile in fognatura è fissato in **25.000 m³**.
2. Lo scarico in fognatura non dovrà superare i limiti massimi di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, relativa agli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	1000
BOD ₅	3000
COD	5000
Solfiti	40
Solfuri	3
Solfati	1500
Cloruri	3000

3. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio di fognatura e depurazione addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Devono essere sempre attivi i sistemi e bypass per il recapito in pubblica fognatura dei reflui di dilavamento dei piazzali aziendali, ad eccezione degli eventuali casi in cui i suddetti piazzali siano liberi da materiali, prodotti e rifiuti e non si svolgano attività aziendali soggette al dilavamento delle acque meteoriche con trasporto di sostanze inquinanti.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio di fognatura e depurazione.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce e altri materiali derivanti dalla lavorazione.

10. I sistemi adottati per il trattamento dei reflui prima dell'immissione in pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
12. E' vietato lo scarico nella rete aziendale acque bianche del percolato proveniente dallo stoccaggio dei raspi in platea.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluò non corrispondente ai limiti tabellari previsti.
14. Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del SII è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
15. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CANTINE RIUNITE & CIV"** è autorizzato a svolgere l'attività di **lavorazione uve** negli impianti ubicati in Comune di **Correggio - Via Macero n.10**, Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASP. AMBIENTE DEL SGRONDO DEL PIGIATO	4400	Oltre il colmo del tetto	14 h/g per 42 gg/anno	-----	-----	
E2-E3	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO	4400 Cad.	Oltre il colmo del tetto	14 h/g per 42 gg/anno	-----	-----	
E4	IMPIANTO TERMICO A METANO DA 2.325 Kw	2850	Oltre il colmo del tetto	14	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E5	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO	4400	Oltre il colmo del tetto	14 h/g per 42 gg/anno	-----	-----	
E6	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO/POMPE VUOTO FILTRO TAYLO	1800	Oltre il colmo del tetto	14 h/g per 42 gg/anno	-----	-----	
E7	ASP. CANALIZZATA DA AMBIENTE DI LAVORO	1800	Oltre il colmo del tetto	14 h/g per 42 gg/anno	-----	-----	
E8	POMPA VUOTO DESOLFORATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E9	TORRE EVAPORATIVA	23800	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E10	TORRE EVAPORATIVA	17000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E11	ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA	1600	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare	< 10	(2)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Emissioni Diffuse					
E13	CALDAIA AD ACQUA CALDA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
(1) Adeguamento ai limiti e alle prescrizioni del D.Lgs.183/2017.							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione E4 che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 4) La Ditta è tenuta ad attuare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali mirati al contenimento delle emissioni odorigene derivanti dalle emissioni diffuse dell'impianto di depurazione (E12);
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.4. **Il primo campionamento sull'emissione E4 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione.**
- 6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con PG/3480 del 10/01/2019.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede esclusivamente la sistemazione della rete fognaria. Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione, che conferma quanto già indicato nel Nulla Osta acustico rilasciato dall'amministrazione Comunale di Correggio in data 22.11.2006 con Protocollo n.6071 e nel monitoraggio acustico eseguito nel 2015 da cui risulta che l'attività svolta è acusticamente compatibile con i limiti di legge, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.